



COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

COPIA

Registro Generale n. 385 del 30-06-2021

DETERMINAZIONE DELL' AREA CONTABILE - FINANZIARIA

N. 31 DEL 30-06-2021

RAGIONERIA

Oggetto: Contributi a fondo perduto per spese di gestione ed investimenti alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede nel territorio comunale a valere sul Fondo di sostegno in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ISTANZA AMMESSA prot. n. 14468/2020 - ANNUALITA' 2020 e LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CIG:

IL RESPONSABILE

-nominato con decreto sindacale nr. 09 del 18/11/2020

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 69.038,00, per l'annualità 2021 € 46.025,00, per l'annualità 2022 € 46.025,00;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire

un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

PRESO ATTO del citato DPCM, che, all'art. 4, così disciplina le “**Azioni finanziate attraverso il fondo**”:

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n°149 del 14/12/2020:

- Si è preso atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 69.038,00, per l'annualità 2021 € 46.025,00, per l'annualità 2022 € 46.025,00;
- Sono stati formulati gli indirizzi volti all'assegnazione del beneficio così come già individuati nel suddetto decreto di finanziamento:
 - destinazione risorse: € 69.038,00, pari alle somme assegnate per la prima annualità, per contributi a fondo perduto a sostegno di spese di gestione e di investimenti, nelle tipologie da specificarsi negli atti attuativi, entrambi riferiti al periodo 08/03/2020 - 15/12/2020;
 - importo teorico massimo erogabile a ciascuna impresa: € 2.500,00
 - riproporzionamento dell'importo teorico massimo erogabile in caso di insufficienza di risorse;
 - assegnazione di quote aggiuntive riproporzionate in caso di disponibilità superiore alle istanze;
- è stato nominato RUP la sottoscritta Arch. Lucia Turri – Responsabile dell'Area tecnica;

VISTA la determinazione dell'area tecnica n° 580 del 17/12/2020 con cui tra l'altro:

- si approvava lo schema di Avviso pubblico *“Contributi a fondo perduto per spese di gestione ed investimenti alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede nel territorio comunale a valere sul Fondo di sostegno in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020”*, l'allegato A) – Domanda e l'allegato B) – Scheda Rendicontazione;
- si impegnava la complessiva somma di € 69.038,00 sul codice di bilancio 14.02-1.04.03.99.999/Peg 4513 esercizio 2020;
- si stabiliva la pubblicazione del bando e del modello di domanda all'albo pretorio online, nonché sulla homepage del sito istituzionale e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente;

VISTO

- che l'art. 5 dell' Avviso – prot.n.1579, pubblicato in data 17/12/2021, indicava come scadenza per la presentazione delle domande il giorno 29 dicembre 2020 entro le ore 12,00;
- che sono pervenute n°196 istanze di cui n°195 entro i termini previsti;
- che dalla prima fase dell'istruttoria è emerso che tutte le istanze avevano i requisiti amministrativi di partecipazione;

VISTA la nota prot.n.1166 del 02/02/2021 con cui veniva trasmesso all'Ufficio Tributi l'elenco dei richiedenti per il controllo della regolarità dei versamenti dei tributi comunali, così come previsto nell'art. 4 dell'Avviso;

PRESO ATTO dell'esito del suddetto controllo trasmesso dal predetto ufficio con note prot.n.5602 del 11/05/2021, prot.n.5667 del 12/05/2021, prot.n.5822 del 14/05/2021, prot.n.5929 del 17/05/2021, prot.n.5998 del 19/05/2021, prot.n.6259 del 26/05/2021, prot.n.6853 del 09/06/2021;

CONSIDERATO che per n°16 istanze risultate ammissibili è stato necessario ricorrere al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione prodotta;

DATO ATTO che, a seguito dei soccorsi istruttori pervenuti, con determinazione dell'area tecnica n.133 del 15/06/2021 è stato approvato l'elenco provvisorio delle istanze pervenute suddivise in ammissibili e non ammissibili (Allegato 1), dando la possibilità agli aventi diritto di esercitare il diritto di accesso agli atti, chiedere chiarimenti o una revisione dell'istruttoria indicando le motivazioni, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente (ossia entro il 22 giugno 2021 - ore 10,00), ai fini dell'approvazione dell'elenco definitivo che, quindi, avrebbe potuto subire variazioni a seguito di eventuali rettifiche accoglibili;

PRESO ATTO della successiva determinazione dell'area tecnica n.139 del 18/06/2021 con cui in autotutela si disponeva l'annullamento parziale della precedente n.133/2021 nella sola parte relativa all'approvazione dell'elenco di cui all'allegato 1) escludendo l'istanza prot.n.14468 del 29/12/2020 la cui istruttoria sarebbe stata assegnata al altro responsabile;

PRESO ATTO che entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (ossia entro il 22 giugno 2021 - ore 10,00) sono pervenute al protocollo comunale n.22 richieste di riesame/chiarimenti, esaminate dall'ufficio tributi;

CONSTATATO che dall'esito del predetto riesame, trasmesso dall'ufficio tributi all'UTC con note prot.n.7504 del 18/06/2021, prot.n.7538 del 21/06/2021 e prot.n.7867 del 28/06/2021, n.5 richieste risultano accolte e che tale esito è stato altresì comunicato a tutte le ditte interessate;

DATO ATTO che con determinazione dell'area tecnica n°146 del 30/06/2021 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e non ammesse al contributi a fondo perduto per spese di gestione ed investimenti alle attività economiche, artigianali e commerciali con sede nel territorio comunale a valere sul Fondo di sostegno in attuazione del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020, ad eccezione dell'istanza identificata con prot. n. 14468/2020;

RITENUTO opportuno, far riferimento ai fini istruttori alle FAQ pubblicate sul sito istituzionale della Agenzia per la Coesione Territoriale (<https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/>) in data 28 gennaio 2021 e aggiornamento di marzo 2021, ed in particolare:

FAQ n. 12 dell'aggiornamento del giorno 8 giugno 2021: "Nei casi di DURC non regolare, trova applicazione la disciplina relativa all'intervento sostitutivo? Come disposto dall'art. 31, comma 8-bis, del D.L. 9 agosto 2013, n. 69 (conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.), alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica la disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013.";

FAQ n. 13 dell'aggiornamento del giorno 8 giugno 2021: "I contributi erogati sono soggetti alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi del DPR N. 600/1973? Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.";

ACCERTATA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente atto, allo stato attuale, da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012,

AVVISATO che nell'espletamento della procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. **CHE** la narrativa in premessa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE** l'elenco definitivo di cui all'Allegato 2), che fa parte integrale e sostanziale del presente atto, da cui risulta la domanda ammessa con l'indicazione del contributo concesso e non ammesse individuata con il prot. n. 14468/2020;
3. **DI DARE ATTO** che l'elenco definitivo di cui all'Allegato 2):
 - resta depositato agli atti d'ufficio dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali degli interessati;
 - è pubblicato, rimuovendone i dati sensibili, all'albo pretorio on line e sul sito del Comune;
4. **DI DARE ATTO** che:
 - la spesa occorrente, relativa all'erogazione dei contributi in parola, sarà finanziata con i fondi di cui al DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, relativamente all'annualità 2020 per un importo di € 69.038,00 con imputazione contabile sul codice di bilancio corrente 14.02-1.04.03.99.999/Peg 4513 in conto residui 2020;
 - i contributi verranno materialmente erogati ad avvenuto accredito del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni;
 - in sede di erogazione del contributo verrà svolta una verifica di regolarità contributiva tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015. Resta, pertanto, ferma la disciplina prevista dal D.L. 9 agosto 2013, n. 69, conv., con modif. in L. 21 giugno 2013, n. 98, e ss.mm.ii.;
 - dell'avvenuta attivazione della "disciplina dell'intervento sostitutivo di cui all'art. 31, comma 3, del già citato D.L. 69/2013" per le attività non in regola con la regolarità contributiva;
5. **DI LIQUIDARE e PAGARE**, con riferimento al Contributo di cui al DPCM del 24 settembre 2020 per l'annualità 2020, la quota di contributo spettante alla ditta elencata in Allegato 2) (elenco definitivo) imputando la spesa sul codice di bilancio corrente 14.02-1.04.03.99.999/Peg 4513 in conto residui 2020;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Area Finanziaria per la emissione dei relativi mandati di pagamento mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato con IBAN comunicato e per i successivi adempimenti di competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione con il relativo Allegato 2) sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune: www.comune.calitri.av.it;
8. **DI DARE ATTO** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area

Determinazione AREA CONTABILE - FINANZIARIA n.31 del 30-06-2021 COMUNE DI CALITRI del
30-06-2021

F.to TRUNFIO ROSAPINA

F.to Dott.ssa Rosapina TRUNFIO

AREA CONTABILE

Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica altresì, ai sensi dell'art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Lì 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA
F.to Rag. Teresa Di Napoli

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Rosapina TRUNFIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021.

Calitri lì, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to **TRUNFIO ROSAPINA**

E' copia conforme all'originale

Calitri lì, 30-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Rosapina TRUNFIO

N. prog.	N. PROT.	data	In regola con tributi comunali	ESITO	CUP	Contributo richiesto	Contributo ammesso	IMPORTO CONCESSO PROPORZIONALMENTE RIDOTTO
37	14468	29/12/2020	SI	AMMESSA	H17H21002810001	8.856,44 €	2.500,00 €	1.243,37 €
Totale								1.243,37 €